



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV**  
Derrate alimentari e nutrizione

## **Procedura di consultazione per il progetto Stretto 3; revisione delle ordinanze Procedura di consultazione fino al 26 agosto 2019**

### **Parere di**

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: ACSI

Indirizzo, luogo: Strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona

Persona di contatto: Laura Regazzoni-Meli

Telefono: 091 922 97 55

E-mail: [acsi@acsi.ch](mailto:acsi@acsi.ch)

Data: 25.8.2019

### **Indicazioni importanti:**

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. **Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza.**
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il 26 agosto 2019 al seguente indirizzo e-mail: [lmr@blv.admin.ch](mailto:lmr@blv.admin.ch)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 37 02  
[lmr@blv.admin.ch](mailto:lmr@blv.admin.ch)

## Indice

1	Osservazioni generali sulla procedura di consultazione per Stretto 3; revisione delle ordinanze 2019.....	3
2	CF: ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso .....	6
3	CF: ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari .....	8
4	CF: ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso .....	9
5	CF: ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni .....	10
6	DFI: Ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale .....	11
7	DFI: ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali .....	12
8	DFI: ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale .....	14
9	DFI: ordinanza sulle bevande.....	15
10	DFI: ordinanza sugli integratori alimentari.....	16
11	DFI: ordinanza sui tenori massimi di contaminanti.....	18
12	DFI: ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari .....	19
13	DFI: ordinanza del sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile.....	22
14	DFI: ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari .....	23
15	DFI: ordinanza sugli additivi .....	24
16	DFI: ordinanza sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari.....	25
17	DFI: ordinanza sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari .....	26
18	DFI: ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate .....	27
19	DFI: ordinanza sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari .....	28
20	DFI: ordinanza concernente l'igiene nella macellazione .....	29
21	DFI: ordinanza concernente l'igiene nella produzione lattiera.....	30
22	DFI: ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.....	31
23	CF: ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi .....	32
24	CF: ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.....	33

## 1 Osservazioni generali sulla procedura di consultazione per Stretto 3; revisione delle ordinanze 2019

### Osservazioni generali

Egregio Signor Consigliere Federale, Signore e Signori,  
l'Associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana (ACSI), membro dell'Alleanza svizzera dei consumatori prende qui di seguito posizione nella consultazione per la revisione delle ordinanze sulle derrate alimentari e oggetti d'uso. L'ordinanza delle derrate alimentari e i regolamenti d'applicazione hanno lo scopo di proteggere la salute dei consumatori e proteggerli dall'inganno. Obiettivo della revisione è una miglior armonizzazione con le leggi europee nell'ambito della legislazione alimentare. Riteniamo necessario e utile questo adeguamento ma solo nella misura in cui consente di offrire maggiore protezione e sicurezza al consumatore in Svizzera, lasciando invariate le norme svizzere che dovessero tutelare maggiormente i consumatori rispetto a quelle applicate nell'Unione europea.

#### Protezione della salute dei consumatori

##### **1. Bevande alcoliche zuccherate**

L'ACSI chiede di non sopprimere l'informazione dettagliata e comprensibile sugli alcopops. Ridurre l'informazione su bibite alcoliche zuccherate, destinate prevalentemente ai giovani consumatori è in contraddizione con la [strategia nazionale dipendenze](#) che ha lo scopo di creare un contesto favorevole per diminuire l'accessibilità alle sostanze. Il rapporto 2016 ha mostrato un raddoppio del consumo cronico a rischio nel gruppo dei giovani adulti. Bisogna evitare misure che possono aumentare questa tendenza.

#### Protezione dall'inganno

L'ordinanza sulle derrate alimentari prevede a giusto titolo una protezione dall'inganno che permette una sana concorrenza sul mercato.

##### **1. Quadro per le indicazioni valorizzanti**

Vi sono svariate indicazioni che danno l'impressione di essere vantaggiose per i consumatori, ma senza beneficiare di una base legale. L'ACSI chiede maggior chiarezza in quest'ambito regolando le indicazioni valorizzanti come "naturale", "tradizionale", "fatto in casa" o "artigianale". Nell'ambito della Tavola rotonda del 28 maggio 2019, l'USAV ha scritto un inizio di definizione per il termine "artigianale" contrapponendolo a "produzione di massa" e dicendo che la produzione dovrebbe esser fatta parzialmente a mano e da un numero limitato di ausiliari. L'ACSI chiede che questo tipo di definizione sia fissato nelle lettere d'informazione in modo da poter essere una garanzia per il consumatore. L'ACSI è disponibile a partecipare volentieri alla riflessione preparatoria di questo tipo di documenti.

## **2. Dichiarazioni nutrizionali e di salute**

Contrariamente alle menzioni valorizzati indicate sopra, le dichiarazioni nutrizionali e di salute sono definite nell'ordinanza concernente l'informazione sulle derrate alimentari. Tuttavia le regole si riferiscono unicamente al nutrimento in questione, mentre i consumatori mangiano l'alimento intero che, grazie alla sua dichiarazione, dà l'impressione di essere salutare. L'ACSI chiede di introdurre finalmente un quadro legale che possa permettere di giudicare subito l'alimento intero grazie al suo profilo nutrizionale, lasciando in secondo piano la dichiarazione nutrizionale o di salute. Come primo passo - per correggere l'attuale situazione che consente ad esempio di poter vantare l'effetto positivo di vitamine aggiunte in una bibita molto zuccherata come un Energy Drink – si potrebbe rendere obbligatorio il Nutri-Score per tutti i prodotti che hanno una dichiarazione nutrizionale o di salute. L'ACSI chiede che questo sistema sia realizzato rapidamente per riequilibrare l'informazione ai consumatori.

### Informazioni necessarie per l'acquisto delle derrate alimentari

I consumatori si aspettano di poter sapere dalle dichiarazioni indicate per legge sulle derrate alimentari non solo quali siano gli ingredienti ma anche la loro provenienza e di comprendere le denominazioni dei prodotti indipendentemente dalla lingua nella quale viene indicato.

### **Dichiarazione dei valori nutrizionali completi**

Non è comprensibile perché la legislazione svizzera a differenza dall'UE permette nella dichiarazione obbligatoria di non indicare lo zucchero e gli acidi grassi saturi. Queste indicazioni sono rilevanti per la salute e permettono ai consumatori di sapere quali prodotti hanno zucchero aggiunto e quanto, visto che molti prodotti ne contengono in quantità rilevanti.

#### **1. Dichiarazione dell'utilizzo della tecnologia genetica nelle derrate alimentari**

Molti consumatori sono contrari a consumare derrate alimentari con componenti geneticamente modificate. Riteniamo inopportuno e fuorviante per i consumatori l'introduzione del paragrafo 5 proposto nell'articolo 37 Oderr per dare seguito alla mozione di Jacques Bourgeois (15.4114, Sinnvolle Vorschriften für eine Kennzeichnung "ohne GVO/ohne Gentechnik hergestellt"). Se un componente di un alimento è stato prodotto con agenti modificati geneticamente deve essere dichiarato per non trarre in inganno il consumatore; eventualmente deve essere tralasciato ma non indicato in positivo, dichiarando che l'alimento non contiene componenti geneticamente modificate in modo esplicito.

#### **2. Dichiarazioni plurilingue delle derrate alimentari**

In Svizzera i consumatori si esprimono in 4 differenti lingue e le dichiarazioni sono espresse in tre lingue nazionali (tedesco, francese e italiano) sulle derrate alimentari. Riteniamo che un'armonizzazione con i termini delle derrate utilizzate dal diritto europeo non tenga sufficientemente conto della realtà multilingue svizzera nel contesto del mercato alimentare nelle differenti regioni. In Ticino molte derrate alimentari riportano la denominazione in italiano e in francese o tedesco. Non è pertanto ammissibile che con la modifica di legge le denominazioni siano differenti nelle due lingue riportate sullo stesso prodotto solo per l'adeguamento a quelle utilizzate in lingua italiana nell'UE. Molti termini ai quali il consumatore fa riferimento da tempo andrebbero persi. Le dichiarazioni delle derrate alimentari prodotte o importate in Svizzera e a disposizione dei consumatori dovrebbero essere parimenti indicate nelle 3 lingue se usualmente già adottate, come ad esempio il "burro d'arachidi" (Erdnussbutter, beurre de cacahuètes) che secondo il diritto europeo andrebbe rinominato diversamente solo nella lingua italiana (Art. 14 paragrafo 2).

## **Ordinanza sugli integratori alimentari (OIAL)**

### **Oderr Art.95/ OIAL Art. 4: Indicazioni non ammessi**

Riteniamo positiva la ripresa della direttiva 2002/46/CE nell'ordinanza revisionata per una maggior chiarezza a vantaggio del consumatore: riteniamo infatti fuorvianti le diciture o le allusioni che possono indurre i consumatori a pensare che un'alimentazione equilibrata e variata non possa da sola garantire un corretto apporto nutrizionale in Svizzera e che sia necessaria l'assunzione di integratori nutrizionali per raggiungere tale scopo.

Ringraziamo per la considerazione e cordialmente salutiamo.

Per l'ACSI:  
Evelyne Battaglia-Richi  
Presidente

## 2 CF: ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

### Osservazioni generali

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 14 cpv. 2	<p><sup>2</sup> Le derrate alimentari possono essere unicamente designate tramite la denominazione specifica di una derrata alimentare specificata se corrispondono alla specificazione e ai requisiti ad essa associati.</p> <p>Commento: le denominazioni devono essere riportate nelle 3 lingue nazionali in modo identico e non diverso per lingua.</p>	<p>Le denominazioni permesse dalla direttiva UE, allegato 1 della direttiva 2010/791/EU, dovrebbero poter essere utilizzate in tutte le lingue nazionali indipendentemente da come sono indicate nella direttiva ossia "burro d'arachidi" figura in tedesco ma non in italiano sulla direttiva UE ma dovrebbe restare permesso in Svizzera l'uso in tutte tre le lingue nazionali. Allo stesso modo dovrebbero essere adattati gli articoli nell'ordinanza per le bevande: ad esempio "latte di mandorla" dovrebbe valere nelle tre lingue quindi anche in tedesco e francese.</p>
Art. 31, al. 5, let c	<p><b>Prodotto puro</b> La menzione di prodotti OGM « puro » deve essere definita. Il grado di purezza deve essere fissato al 100% per rispetto ai consumatori.</p>	<p><b>Aggiungere :</b> <u>Puro : il prodotto non contiene nessuna traccia di organismi geneticamente modificati</u></p>
Art. 37, al. 5	<p><b>Specificazione delle condizioni « allevati senza OGM »</b> Vedi sotto : Per maggiore trasparenza, ACSI chiede la pubblicazione della lista delle vitamine, enzimi, ecc. problematici per gli OGM che sono autorizzati nell'alimentazione degli animali, oltre all'informazione dovuta ai consumatori.</p>	<p>La condition fixée à l'al. 4, let. a, ch. 2 ne s'applique pas aux :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. médicaments vétérinaires ;</li> <li>b. additifs pour l'alimentation animale <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obtenus par le procédé décrit dans l'art. 31, al. 5 ;</li> <li>2. manifestement disponibles seulement en ayant recours au génie génétique ; et</li> <li>3. nécessaires pour couvrir les besoins des animaux afin de garantir leur santé et leur protection ; et</li> <li>4. <u>iscrivere nella lista XX dell'USAV</u></li> </ol> </li> </ol>
Art. 39, al. 2, let. a	<p>Dichiarazione della provenienza nella vendita all'ingrosso Acsi considera favorevolmente la modifica.</p>	
II	<b>Modifiche dell'ordinanza sulla messa in commercio di prodotti</b>	II

<p>Art. 2, let.b, ch.1</p>	<p><b>fabbricati secondo prescrizioni straniere</b></p> <p><b>OPPEtr : alcopops</b></p> <p>L'ACSI si oppone decisamente alla soppressione dell'avvertimento specifico sull'etichetta delle bevande alcoliche zuccherate. All'apparenza sembrano bibite gasate senz'alcol e la loro commercializzazione si indirizza prevalentemente a un pubblico giovane non ancora abituato alle prescrizioni della legge alimentare. I marchi di queste bibite sono sovente anche sponsor di eventi dove ci sono molti giovani. Per L'ACSI è importante che l'indicazione che la bevanda contiene alcool nonché il grado alcolico siano informazioni ben visibili sulla parte frontale del prodotto (nella fascia della denominazione del prodotto).</p> <p>Le conseguenze sui consumatori dovrebbero anche essere valutate sotto il punto III Conseguenze.</p>	<p>Art. 2, let.b, ch.1</p>
--------------------------------	--	----------------------------

### 3 CF: ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

#### Osservazioni generali

##### Controlli indipendenti

L'indipendenza dei controllori delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso è essenziale per i consumatori. ACSI accoglie con soddisfazione dunque che questo aspetto è citato all'inizio dell'ordinanza e che la formazione continua del personale responsabile dei controlli è incoraggiata e presa completamente a carico da Confederazione e Cantoni. ACSI chiede che venga inserita nella menzione indipendente anche il personale assistente ufficiale sia per la formazione che per la remunerazione.

##### Formazione continua

ACSI accoglie positivamente l'introduzione della formazione continua, ma l'organizzazione centralizzata non dovrà scoraggiare i chimici cantonali a partecipare o a ridurre il loro spirito analitico creativo sul terreno.

##### Acquisto di test anonimi

ACSI chiede l'introduzione della possibilità di acquistare test anonimi (p.e. su Internet) con lo scopo di rendere possibile controlli in una situazione più reale possibile.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art.3	<b>Imparzialità dei controlli</b> ACSI accoglie favorevolmente questo punto che interessa i consumatori in modo particolare.	
Art. 7	<b>Trasparenza dei controlli ufficiali</b> ACSI accoglie favorevolmente la trasparenza accresciuta sui risultati dei controlli destinati ai consumatori.	
Art. 105	<b>Scambio dati</b> ACSI chiede per maggior chiarezza di includere la Swissness nella lista delle denominazioni citate (OIPDSA)	d. che una designazione ai sensi degli art. 48 - 48b della legge sulla protezione dei marchi (LPM) non soddisfa le esigenze dell' OIPDSA



**4 CF: ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso**

**Osservazioni generali**

**Trasparenza sulle guide di buona pratica**

ACSI chiede per maggiore trasparenza anche la pubblicazione di guide di buona pratica per renderle accessibili al grande pubblico.

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>
Lista 2	<p><b>Imprese attive a monte o al termine della produzione primaria</b></p> <p>ACSI approva l'inclusione in questa lista delle imprese che consegnano medicinali veterinari. La lotta contro i batteri resistenti deve effettivamente essere combattuta alla fonte, quindi anche negli allevamenti.</p>	
Art. 11	<p><b>Annesso 4 ordinanza sulla produzione primaria</b></p> <p><b>Guide di buona pratica</b></p> <p>ACSI accoglie favorevolmente l'introduzione di guide di buona pratica nella produzione primaria. Chiede tuttavia che le guide siano pubbliche per creare la necessaria trasparenza e fiducia.</p>	<p><u><a href="#">Le guide della buona pratica sono pubblicate sul sito USAV.</a></u></p>

**5 CF: ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni**

**Osservazioni generali**

Nessuna osservazione particolare.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)

**6 DFI: ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale**

**Osservazioni generali**

Nessuna osservazione particolare.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)

## 7 DFI: ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali

### Osservazioni generali

#### Concetto del dosaggio massimo ammissibile

ACSI accoglie positivamente il nuovo concetto del dosaggio massimo accettabile proposto per l'aggiunta di vitamine e sali minerali agli alimenti. L'approccio basato sul «Tolerable Upper Intake Level» (UL) che si basa sull'autocontrollo, corrisponde alle linee guida dell'ordinanza. Tuttavia esiste il rischio che togliere il limite massimo imposto, possa portare sul mercato prodotti sovradosati: anche se questo non corrisponde necessariamente a un rischio per la salute, esiste il rischio di un certo inganno del consumatore indotto a credere che questi prodotti arricchiti sovradosati siano migliori di altri.

Per indicare sia alle istanze di controllo che ai produttori una linea guida, chiediamo che venga dato loro un'indicazione su cosa si intende per dosaggio sensato. Diversi stati membri dell'UE lo hanno già fatto. Tale elenco non ha validità legale, ma fornisce supporti e indicazioni utili per gli attori coinvolti.

#### Rendere più visibile i vantaggi dell'allattamento

ACSI si rammarica che non sono state meglio precisate le indicazioni per gli alimenti della prima infanzia e per i neonati, che possono evidenziare più chiaramente i vantaggi dell'allattamento come forma naturale e salutare di alimentazione per i neonati.

Sono invece più chiare per i consumatori che desiderano perdere peso le indicazioni e dichiarazioni della razione giornaliera su prodotti per la riduzione del peso corporeo. ACSI lo accoglie positivamente.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 21	<p><b>Denominazione: Dichiarazione dei valori nutrizionali</b></p> <p>ACSI è dispiaciuta che sarà ancora possibile elogiare vitamine e sali minerali negli alimenti della prima infanzia. Questi elogi possono dare adito a pensare che siano più vantaggiosi tali prodotti rispetto a quelli prodotti in casa o di prodotti simili senza aggiunte.</p> <p><b>Chiediamo che tali aggiunte siano semplicemente indicate nell'elenco ingredienti ma non figurino sulla parte frontale come elogio al prodotto.</b></p>	<p><b>Art. 21 nuovo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Vitamine e sali minerali aggiunti non devono essere elogiati sulla parte frontale della confezione del prodotto.</b></li> </ol>
Art. 22a	<p><b>Materiale informativo di produttori e distributori</b></p> <p>Le madri che allattano necessitano sostegno e informazioni per allattare a lungo con successo i loro bambini. In particolare all'inizio se sorgono difficoltà nell'allattamento sono fondamentali sostegno e consulenza, che però sembra manchino ancora visto che solo la metà delle madri allatta pienamente il proprio bambino fino al 4° mese.</p>	

	ACSI è scettica sul fatto che le informazioni dei produttori e dei distributori mettano sufficientemente in evidenza che allattare è la soluzione migliore rispetto ai prodotti sostitutivi dell'allattamento – vi è da parte loro un evidente interesse commerciale e appare evidente che la formulazione rimane ambigua. Il senso dell'ordinanza UE Art.11 cpv.3 sembra esprimere che tale materiale può essere distribuito solo con l'accordo dell'autorità.	
Art. 22a, Abs 1	ACSI ritiene insufficiente la dicitura che i produttori e distributori devono riprendere le raccomandazioni dell'USAV. Il materiale dovrebbe, a nostro avviso, essere visionato e autorizzato dall'USAV sulla correttezza dei contenuti.	1 Il materiale informativo di produttori e distributori che contiene raccomandazioni per l'alimentazione dei lattanti e di prima infanzia <b>viene esaminato dall'USAV.</b>
Art. 22a, Abs 2	Riteniamo necessario una precisazione che l'informazione contenga le indicazioni nei paragrafi a - d.	2 Questo materiale scritto o audiovisivo che concerne l'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia e si rivolge a donne in gravidanza o madri di neonati o bambini piccoli deve contenere informazioni su <b>tutti i seguenti</b> punti:
Art. 22a, Abs 3	Da indicare sia l'uso inappropriato che superfluo: aggiungere al cpv. 3	E soprattutto la messa in pericolo della salute tramite uso inappropriato <b>o superfluo</b> dell'uso di prodotti sostitutivi per lattanti e della prima infanzia
Art. 22a, Abs 4	Il logo e il nome dell'impresa non devono essere collegabili all'USAV, alla Confederazione o a un'istituzione sanitaria o un ospedale.	
Annesso 11	<b>Quantità massime di vitamine, sali minerali ecc.</b> ACSI dubita che i consumatori assumano un solo prodotto arricchito al giorno come integratore o per sportivi. Il nuovo sistema dei dosaggi massimi ammessi, si basa sull'indicazione della messa in guardia obbligatoria per informare i consumatori. <b>Riteniamo necessario indicare obbligatoriamente questa avvertenza nella lingua del luogo di vendita.</b>	Avvertenza: menzione concernente i gruppi d'utenza specifici, condizioni d'utilizzo, <b>da redigere nella lingua del luogo di vendita.</b>
Annesso 11 sodio	<b>Quantità massima di sodio</b> ACSI osserva un consumo frequente di bevande sportive da giovani o persone che praticano sport occasionalmente al posto dell'acqua minerale abituale. Il rischio sarebbe di assorbire troppo sodio se il dosaggio massimo del sodio viene soppresso. Chiediamo dunque di mantenere questo limite.	Mantenimento del quantitativo massimo di sodio

**8 DFI: ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale**

**Osservazioni generali**

**Nessuna osservazione.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**9 DFI: ordinanza sulle bevande**

**Osservazioni generali**

**Alcopops**

ACSI si pronuncia assolutamente contro la proposta di sopprimere le informazioni dettagliate sul contenuto di alcool e zucchero nelle bevande alcoliche zuccherate (alcopops). Questa informazione deve essere data a protezione della salute dei giovani consumatori e dovrebbe prevalere sul principio Cassis-de-Dijon.

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>
Art. 62	<b>Indicazioni supplementari per bevande alcoliche zuccherate</b>  L'indicazione che la bevanda contiene alcol e il grado alcolico sono informazioni importanti da rendere ben visibili sulla parte frontale del prodotto (nella fascia della denominazione del prodotto). Eccezioni rispetto al principio Cassis-de-Dijon sono sensate, se vengono fatte per la protezione della salute dei giovani consumatori. ACSI chiede dunque il mantenimento dell'articolo.	Mantenere l'articolo.

## 10 DFI: ordinanza sugli integratori alimentari

### Osservazioni generali

#### Concetto del dosaggio massimo ammissibile

ACSI accoglie positivamente il nuovo concetto del dosaggio massimo accettabile proposto per l'aggiunta di vitamine e Sali minerali agli alimenti. L'approccio basato sull'«Tolerable Upper Intake Level» (UL) che si basa sull'autocontrollo, corrisponde alle linee guida dell'ordinanza. Tuttavia esiste il rischio che togliere il limite massimo imposto, possa portare sul mercato prodotti sovradosati anche se questo non corrisponde necessariamente a un rischio per la salute bensì il rischio di un certo inganno del consumatore che questi prodotti arricchiti sovradosati siano migliori di altri.

Per indicare sia alle istanze di controllo che ai produttori una linea guida, chiediamo che venga dato loro un'indicazione su cosa si intende per dosaggio sensato. Diversi stati membri dell'UE lo hanno già fatto. Tale elenco non ha validità legale, ma fornisce supporti e indicazioni utili per gli attori coinvolti. Inoltre gli studi effettuati negli ultimi anni in Svizzera non hanno mostrato carenze acute di vitamine e sali minerali nella popolazione in generale. Non ci sembra pertanto necessario utilizzare per il calcolo il dosaggio di due unità al giorno per poter così raggiungere livelli molto elevati nei dosaggi. Dovrebbe basarsi piuttosto su 3 unità giornaliere il dosaggio massimo tenendo anche presente che la copertura avviene da varie fonti alimentari. Non produrrà una carenza di approvvigionamento con vitamine e sali minerali nella popolazione in Svizzera.

#### Assunzione di integratori giornalieri dubbiosi

I nuovi calcoli presuppongono l'assunzione di un solo integratore al giorno. Questo presupposto non corrisponde a quanto indicato in alcuni studi in Svizzera Trends in vitamin, mineral and dietary supplement use in Switzerland. The CoLaus study ; P. Marques-Vidal, P. Vollenweider, G. Waeber 2017, hanno mostrato che molti consumatori assumono più di un prodotto al giorno.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 3, cpv. 7, p. f	I nuovi calcoli presumono che una persona assuma un solo prodotto integratore al giorno. Questo non corrisponde sempre al vero. Occorre un'indicazione chiara sul prodotto che, nel caso fosse contenuto il dosaggio massimo ammissibile, è sconsigliato assumere altri integratori alimentari contemporaneamente.	f. Se un prodotto integratore contiene la dose massima ammissibile di vitamine e sali minerali, deve essere indicato sulla confezione che è sconsigliato assumere altri integratori.
Art. 3, cpv. 7, p. e	<b>Indicazioni chiare</b> Per essere certi che le indicazioni siano comprese da tutti i consumatori, devono essere scritte nella lingua del luogo di vendita.	e. le indicazioni di messa in guardia per gruppi specifici di popolazione o le indicazioni d'uso devono essere riportate nella lingua della regione di vendita.




**11 DFI: ordinanza sui tenori massimi di contaminanti**

**Osservazioni generali**

**Nessun osservazione.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

## 12 DFI: ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari

### Osservazioni generali

#### Diritto all'informazione

L'informazione è indispensabile ai consumatori per gli alimenti con cognizione di causa. Questo diritto all'informazione è riconosciuto con l'articolo 1 p.d dell'ordinanza sulle derrate alimentari e oggetti d'uso. Tra i criteri di scelta principali dei consumatori figura l'indicazione di provenienza dei prodotti e il valore nutrizionale. ACSI chiede informazioni complete, facilmente comprensibili, scritte in grandezza leggibile e affidabili in questo ambito.

#### Nutri-score

Il sondaggio svolto dall'Alleanza svizzera dei consumatori ha evidenziato che essi prediligono a maggioranza il Nutri-score quale indicazione nutrizionale sulla parte frontale degli imballaggi (FoP). ACSI salterebbe favorevolmente un'introduzione del Nutri-score in Svizzera su tutti i prodotti affinché siano paragonabili tra di loro dai consumatori. L'etichettatura con il Nutri-score dovrebbe essere per lo meno disciplinata chiaramente per evitare il diffondersi di vari sistemi di valutazione FoP in Svizzera, che creerebbero confusione invece di chiarezza nei consumatori.

#### Inquadramento di diciture poco chiare sugli imballaggi

Delle aggiunte sulla parte frontale degli imballaggi possono far credere che i prodotti siano migliori di quelli naturali o che siano naturali pur essendo elaborati industrialmente, rischiando di trarre in inganno il consumatore nel ritenere un prodotto più indicato di un altro.

Secondo l'art.1,p.c dell'ordinanza delle derrate alimentari e oggetti d'uso, il consumatore deve essere protetto dall'inganno.

ACSI chiede di meglio definire queste denominazioni che alludono a valori nutrizionali o di salute, fissando definizioni per le denominazioni del tipo "fatto in casa", "artigianale", "locale" presentati in occasione della tavola rotonda e concernenti i prodotti artigianali.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 4, al. 5 p.b	<b>Modalità di produzione vietati in Svizzera</b> ACSI accoglie con favore l'obbligo di dichiarazione di tutte le modalità di produzione vietate in Svizzera direttamente nello stesso campo visivo della denominazione specifica.	
Art. 4, al. 5 p.c	<b>Dichiarazione della quantità</b> ACSI è favorevole all'indicazione.	c. La menzione delle quantità secondo le prescrizioni dell'ordinanza del 5 settembre sulle dichiarazioni delle quantità
Art. 5, al. 1, p.a	<b>Indicazione della provenienza della carne nella vendita all'ingrosso</b> ACSI accoglie con favore questo chiarimento che deve essere esteso per analogia al prosciutto, carne secca, coppa, ecc. come anche a hamburger,	Rapporto: rivedere la spiegazione includendo chiaramente il prosciutto, la carne secca, ecc.

	<p>polpette, o kebab, che vengono venduto al consumatore come pezzo intero e vanno quindi inclusi con questa logica.</p> <p>I consumatori chiedono di conoscere la provenienza della carne anche nella vendita all'ingrosso essendo un criterio di scelta importante.</p>	
Art. 15, al. 4	<p><b>Paese di produzione</b></p> <p>Non è comprensibile perché i consumatori ora devono essere meno informati che nel 1995 quando sono state nettamente migliorate le tecniche della tracciabilità dei prodotti. L'Eurobarometro dell'aprile 2019 ha mostrato che la provenienza delle derrate alimentari è il primo criterio di scelta dei consumatori.</p> <p>ACSI chiede dunque di limitare l'autorizzazione a indicare una zona geografica più vasta unicamente per i casi dove la provenienza non può essere determinata con precisione e se l'impresa è in grado di giustificare la pertinenza di questa indicazione più vasta.</p>	<p><u>Se il produttore prova che il paese di produzione non può essere determinato con precisione, è possibile indicare, al posto del paese, una zona geografica più vasta che concerne effettivamente la derrata alimentare trasformata (p.e. "UE", "America del Sud "ecc.)</u></p>
Art. 16, al. 3	<p><b>Provenienza degli ingredienti di origine animale</b></p> <p>I consumatori citano come primo criterio di scelta nell'Eurobarometro 2019 la provenienza. Questa vale soprattutto per gli alimenti di origine animale. Per togliere ogni rischio di inganno e per rendere più chiara l'informazione, ACSI chiede di indicare in ogni caso la provenienza degli ingredienti di origine animale.</p>	<p>Per deroga all' all. 1, p. a, la provenienza dell'animale o dove sono presenti ingredienti di origine animale menzionati nell'art. l'art. 1 ODAIAn<sup>1</sup> deve essere <b>sempre</b> dichiarato se la parte nel prodotto finale è del 20% o più della sua massa totale.</p>
Art. 22, al. 2	<p><b>Dichiarazione nutrizionale corta</b></p> <p>Il tenore in zuccheri aggiunti e grassi saturi è importante ai fini della salute dei consumatori e dovrebbe essere sempre indicato. Dare la possibilità ai produttori di non menzionare queste informazioni non è coerente con il regolamento UE 1169/2011 e non è un segnale positivo verso i produttori.</p> <p>ACSI chiede di abrogare questa disposizione.</p>	<p>abrogare</p>
Art. 42a	<p><b>Informazione sul cambiamento della ricetta di una derrata alimentare</b></p> <p>La possibilità di elogiare una riduzione del 5% di zucchero aggiunto sugli imballaggi non è un vantaggio per il consumatore, soprattutto se si tratta di una minima riduzione non significativa. Questa indicazione è stata rifiutata dal parlamento europeo nel 2012.</p> <p><b>ACSI chiede di concentrare la comunicazione sul tenore di zucchero o sale effettivamente contenuto nella derrata alimentare per permettere</b></p>	

	<b>una reale comparazione dei prodotti.</b>	
Annesso 2, parte A, cpv. 3	<b>irradiato</b> <b>ACSI accoglie favorevolmente questo chiarimento.</b>	
Annesso 14	<b>Alimenti sostitutivi per la perdita di peso</b> ACSI accoglie con favore queste indicazioni soprattutto per non incitare giovani consumatrici a voler modificare il loro peso.	
Annesso 14	<b>DHA</b> Ad ACSI crede che queste indicazioni possono indurre a credere che il latte di proseguimento sia migliore per il lattante rispetto a proseguire con l'allattamento. ACSI chiede di aggiungere una menzione che l'allattamento naturale è la scelta preferenziale e apporta le stesse sostanze nutritive.	Avvertimento se la dicitura è utilizzata per un latte di proseguimento : <b>L'allattamento materno apporta ugualmente DHA al lattante.</b>

**13 DFI: ordinanza del sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile**

**Osservazioni generali**

**Nessun commento.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**14 DFI: ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari**

**Osservazioni generali**

**Elenco dei prodotti autorizzati, notamente dei prodotti ottenuti con OGM**

I consumatori devono avere una visione d'insieme su tutte le derrate alimentari che sono state autorizzate già in passato, anche se i prodotti sono diventati inevitabili. Questa vale psoprattutto per i microelementi geneticamente modificati (vitamine ecc.). E' essenziale per il consumatore che le derrate alimentari, le sostanze ausiliarie, additivi prodotti grazie all'OGM siano sempre sottoposti all'autorizzazione e chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti come prodotti derivati da OGM.

ACSI chiede la pubblicazione semplice e facilmente accessibile dal grande pubblico di un'elenco esaustivo delle derrate alimentari autorizzate e una chiara identificazione dei prodotti ottenuti mediante OGM.

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**15 DFI: ordinanza sugli additivi**

**Osservazioni generali**

**Nessuna osservazione.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>



**16 DFI: ordinanza sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari**

**Osservazioni generali**

**Nessuna osservazione.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**17 DFI: ordinanza sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari**

**Osservazioni generali**

**Nessuna osservazione.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**18 DFI: ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate**

**Osservazioni generali**

**Indicazioni chiare su OGM**

I consumatori vogliono essere informati con chiarezza su ciò che si ritrovano nel piatto. Vogliono sapere se gli alimenti sono ottenuti mediante tecniche di modifica OGM e non desiderano una banalizzazione e tolleranza in questo ambito con un'autorizzazione quasi automatica di tecnologie di modifica genetica finora vietate in Svizzera.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 2	<p><b>Prodotti OGM</b> Per togliere ogni rischio di inganno del consumatore in questo ambito importante, soprattutto per quanto concerne gli incroci, ACSI chiede di mantenere l'attuale articolo e di completare la definizione nell'articolo 31 al.1 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e oggetti d'uso per essere coerente.</p>	<p><b>Mantenere l'articolo.</b></p> <p>I prodotti OGM sono derrate alimentari, <b>compreso</b> additivi o sostanze ausiliarie tecnologiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sono organismi geneticamente modificate (OGM);</li> <li>b. contengono OGM;</li> <li>c. sono ottenuti a partire da OGM;</li> <li>d. <b>sono ottenuti da un incrocio tra OGM o da un incrocio tra OGM e altri organismi</b></li> </ul>
Art. 4, al. 1	<p><b>Esame dei dossier</b> I consumatori si attendono che le autorità valutino l'OGM in modo indipendente.</p>	<p>Essi tengono conto delle valutazioni di esperti <b>indipendenti nonché</b> delle valutazioni degli esperti esteri per quanto hanno seguito una procedura di valutazione comparabile a quella fissata nell'ordinanza sulle derrate alimentari e dalla presente ordinanza.</p>
Art. 4, al. 2	<p>I consumatori si attendono da parte dell'UFAM che venga valutato l'effetto sull'ambiente e siano indicate le raccomandazioni per preservare gli ecosistemi.</p>	<p>L'UFAM valuta gli aspetti di un potenziale <b>effetto</b> sull'ambiente. Questa valutazione viene integrata ai rapporti dell'USAV:</p>
Art. 7	<p><b>Etichettatura</b> ACSI chiede di mantenere più chiarezza negli additivi.</p>	<p>Le derrate alimentari, <b>anche additivi</b>, che sono dei prodotti OGM, devono portare l'indicazione « prodotto a partire da X<sup>4</sup> geneticamente modificati»</p>

**19 DFI: ordinanza sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari**

**Osservazioni generali**

**Nessun commento.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**20 DFI: ordinanza concernente l'igiene nella macellazione**

**Osservazioni generali**

**Nessun commento.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**21 DFI: ordinanza concernente l'igiene nella produzione lattiera**

**Osservazioni generali**

**Nessun commento.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**22 DFI: ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico**

**Osservazioni generali**

**Nessun commento.**

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>

**23 CF: ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi**

**Osservazioni generali**

**Sicurezza di alimenti importati**

ACSI sostiene la richiesta della SKS: nell'importazione di derrate alimentari da paesi terzi, deve essere applicato il principio della massima sicurezza. Eccezioni devono essere concesse con prudenza e motivate. Tali eccezioni non devono trarre in inganno i consumatori o implicare un rischio per la salute.

<b>Articolo</b>	<b>Commento / Osservazioni</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>



**24 CF: ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia**

**Osservazioni generali**

Nesun commento.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)